

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1239

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**EBNER, THALER AUSSERHOFER, WIDMANN**

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, della legge 12 novembre 1990, n. 331, in materia di regime fiscale dei prodotti petroliferi per uso agricolo

*Presentata il 4 luglio 1992*

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — L'argomento di questa proposta di legge riguarda il ripristino delle condizioni iniziali sull'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi di uso agricolo; tale materia era stata disciplinata con decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che istituiva l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, prevedendo, altresì, alla tabella A, allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, l'esenzione dall'imposta di taluni prodotti, tra i quali quelli destinati all'uso agricolo indicati nella tabella A alla lettera B) — punto 3, C) — punto 1, E) — punto 4, G) — punto 5.

Ma questo provvedimento, che rivestiva un'importanza sociale rilevante per le piccole economie contadine, è stato

modificato con il decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120 (articolo 5, comma 3), il quale sopprimeva (« sopprimeva », poiché non stato convertito in legge) nella tabella A le voci che indicavano i prodotti esentati dall'imposta, ad eccezione della lettera G)-punto 5, ed istituiva anche per tali prodotti l'imposta di fabbricazione seppure ad una aliquota ridotta, poiché questa lettera G)-punto 5 veniva inserita nella tabella B (prodotti ad aliquota ridotta) prevedendo altresì, al comma 4, che gli aumenti dell'imposta venissero applicati anche ai prodotti ancora detenuti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in quantità superiore a 3000 Kg. in depositi per la vendita all'ingrosso, ovvero in depositi per la diretta somministrazione, al dettaglio, per quanto riguarda i prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura.

Tali norme venivano sostanzialmente reiterate nel decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (anch'esso non convertito) e nel decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, ad eccezione della disposizione relativa al carburante adulterato per l'agricoltura.

Il decreto-legge n. 261 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 331 del 1990, conteneva modifiche rispetto al decreto originario. Infatti, veniva ripristinata (con la soppressione del comma 2 dell'articolo 8) l'esenzione totale dell'imposta di fabbricazione dei prodotti indicati nella tabella A, ma si stabiliva (articolo 8, comma 1) che « Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991 ».

Pertanto, visto il difficile corso dei provvedimenti in materia e dei ripensa-

menti sull'argomento, si è giunti a ripristinare una condizione come quella iniziale, con l'unica differenza di aver ridotto del 20 per cento il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi ottenibili annualmente in esenzione di imposta delle imprese agricole, decisione che seppur volta ad incrementare le entrate nelle casse dello Stato, sicuramente consente un incremento di percentuale molto piccola, con una utilità sociale sicuramente minore di quella attribuibile alla privazione di quella somma per il singolo contadino. È, quindi, sufficiente abrogare il comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 261 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 331 del 1990 per ripristinare la condizione iniziale di esenzione dall'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi per uso agricolo, di cui alle lettere B)-punto 3), C)-punto 1), E)-punto 4) e G)-punto 3) della tabella A allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è abrogato.